



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DELL'1 aprile 2014

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 29-30-31 marzo 2014 - Dodicesima giornata ritorno

Bologna-Atalanta 0-2  
Hellas Verona-Genoa 3-0  
Lazio-Parma 3-2  
Livorno-Internazionale 2-2  
Milan-Chievo Verona 3-0  
Napoli-Juventus 2-0  
Sampdoria-Fiorentina 0-0  
Sassuolo-Roma 0-2  
Torino-Cagliari 2-1  
Udinese-Catania 1-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 aprile 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 68

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 29-30-31 marzo 2014 - Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



## **Gara soc. BOLOGNA – soc. ATALANTA**

*Il Giudice sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.45 del 31 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 28° minuto del secondo tempo dal calciatore **Marko Livaja** (soc. **Atalanta**) nei confronti del calciatore **Gyorgy Garics** (soc. **Bologna**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che i due protagonisti del segnalato episodio, in occasione di un'azione di gioco sviluppatasi nella zona centrale del campo, nell'intento di colpire di testa il pallone, venivano a stretto ed energico contatto. In tale frangente, il calciatore atalantino, con il braccio destro portato all'altezza della spalla, colpiva al volto l'antagonista, che cadeva dolorante al suolo.

Il giuoco riprendeva poco dopo, senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.19 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento "non era stato visto" dagli Ufficiali di gara.

Ritiene questo Giudice che il gesto del calciatore nero-azzurro, decisamente non regolamentare per l'incongrua "apertura" delle braccia in un contrasto aereo, non integri gli estremi della "condotta violenta", sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS in quanto dalle immagini televisive non può essere dedotta con certezza quella "intenzionalità lesiva", che connota tale grave infrazione disciplinare, differenziandola da un "normale" fallo, riconducibile ad un eccesso di foga agonistica.

*P.Q.M.*

Delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Marko Livaja** (soc. **Atalanta**).

\* \* \* \* \*

## **Gara soc. MILAN – soc. CHIEVO VERONA**

*Il Giudice sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.45 del 31 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 1° minuto del secondo tempo dal calciatore **Nicolas Sebastien Frey** (soc. **Chievo Verona**) nei confronti del calciatore **Mario Balotelli** (soc. **Milan**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che i protagonisti dell'episodio segnalato, in conseguenza di un contrasto di giuoco nella zona centrale del campo, cadevano al suolo a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore clivense, con un repentino movimento della gamba destra, colpiva con un calcio al gluteo destro l'antagonista, che stava rialzandosi e che ricadeva dolorante al suolo.

Poco dopo il giuoco riprendeva senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 12.42 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento "non era stato visto" dagli Ufficiali di gara.

Il gesto compiuto dal Frey integra inequivocabilmente per l'evidente volontarietà, l'energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della "condotta violenta" sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

Ne consegue l'ammissibilità della "prova televisiva" e la conseguenziale sanzione, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

*P.Q.M.*

delibera di sanzionare il calciatore **Nicolas Sebastien Frey** (soc. **Chievo Verona**), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di **tre giornate** effettive di gara.

\* \* \* \* \*

### Gara soc. NAPOLI – soc. JUVENTUS

#### *Il Giudice sportivo,*

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale, ove si riferisce che sostenitori della soc. Juventus, prima dell'inizio della gara ed al 42° del primo tempo, hanno rivolto ai sostenitori della soc. Napoli cori espressivi di discriminazione territoriale;

invita il Procuratore federale a voler acquisire, e comunicare a questo Ufficio, ogni elemento utile per l'individuazione del settore dello Juventus Stadium ove fossero eventualmente soliti collocarsi i responsabili di tale deprecabile comportamento.

#### a) SOCIETA'

#### *Il Giudice sportivo*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna, Juventus, Milan Napoli, Roma e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato

esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 34° e al 40° del secondo tempo, lanciato contro calciatori della squadra avversaria sul terreno di giuoco numerose bottigliette, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere, suoi sostenitori, all'inizio della gara, esposto per circa due minuti uno striscione dal tenore insultante per il Presidente della Lega Calcio Serie A.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALBERTAZZI Michelangelo** (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00**

**VIDAL PARDO Arturo Erasmo** (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosso in area di rigore avversaria; già diffidato (Ottava sanzione).

## SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**LUCARELLI Alessandro** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

**RINAUDO Fabian Andres** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ROSSETTINI Luca** (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**SAVIC Stefan** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**STENDARDO Guglielmo** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

## PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

**SAMUEL Walter Adrian** (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

### AMMONIZIONE

### QUINTA SANZIONE

**CASSANO Antonio** (Parma)

## PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**BONUCCI Leonardo** (Juventus)

**CANA Lorik** (Lazio)

### AMMONIZIONE

### SESTA SANZIONE

**BERGESSIO Gonzalo** (Catania)

**CACCIATORE Fabrizio** (Hellas Verona)

**EKDAL Albin** (Cagliari)

**INLER Goekhan** (Napoli)

**MENDES PEDRO Felipe Teodosio** (Sassuolo)

**STURARO Stefano** (Genoa)

QUINTA SANZIONE

**BERTOLACCI Andrea** (Genoa)  
**DA SILVA DALBELO Felipe Dias** (Parma)  
**DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan** (Internazionale)  
**LARANGEIRA Danilo** (Udinese)  
**MOSCARDELLI Davide** (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises** (Udinese)  
**BELLUSCI Giuseppe** (Catania)  
**LETO Sebastian** (Catania)  
**LICHTSTEINER Stephan** (Juventus)  
**OKAKA CHUKA Stefano** (Sampdoria)  
**ONAZI Ogenyi Eddy** (Lazio)

SECONDA SANZIONE

**ACQUAFRESCA Robert** (Bologna)  
**BERARDI Gaetano** (Sampdoria)  
**CASTELLINI Paolo** (Livorno)  
**IZCO Mariano Julio** (Catania)  
**LIVAJA Marko** (Atalanta)  
**ROMAGNOLI Alessio** (Roma)  
**WOLSKI Rafal** (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

**BUSS Henrique** (Napoli)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

**EL KADDOURI Omar** (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**MATOS SANTOS PINTO Ryder** (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

**BOTTA MONTERO Ruben Alejandro** (Internazionale)  
**CANDREVA Antonio** (Lazio)

**c) ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**MIHAJLOVIC Sinisa** (Sampdoria): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, assumendo quindi un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale e successivamente, all'atto del consequenziale allontanamento dal terreno di giuoco, nei confronti del Direttore di gara.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**FOSCHI Luciano** (Livorno): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 APRILE 2014

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*